

**Scheda I del DM 8 agosto 2008**

**Sintesi delle disposizioni regionali di attuazione della misura  
ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

## **1. SPECIFICHE TECNICHE:**

### **1.1 AREA DI INTERVENTO:**

- intero territorio regionale

### **1.2 LIMITAZIONE A ZONE ATTE A PRODURRE DOP-IGP**

Tutto il territorio regionale è atto a produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica. La limitazione riguarda la destinazione delle uve; sono finanziabili solo i vigneti atti a produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica.

### **1.3 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:**

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori del settore viticolo;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

### **1.4 VARIETÀ:**

- le varietà ammesse sono le varietà autoctone e le varietà consigliate per la coltivazione nella regione Sardegna, costituenti la base ampelografica per vini a denominazione d'origine.

Le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 27/19 del 8 giugno 2004, potranno essere ammesse come vitigni integratori nelle percentuali previste dai relativi disciplinari di produzione e per la produzione di vini IGT di cui è dimostrato lo sbocco commerciale.

### **1.5 FORME DI ALLEVAMENTO:**

- **Previste** :  
Tutte ad eccezione del tendone
- **Escluse** :
- Tendone

### **1.6 NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO\*:**

- 3200

### **1.7 SUPERFICIE MINIMA**

- 0.50 ettari per aziende che presentano domanda singola;
- 0.30 ettari per aziende che presentano domanda singola all'interno di progetti collettivi;

- 0.30 ettari per aziende che intendono produrre vini a denominazione di origine considerati produzioni di nicchia e altamente caratterizzanti la vitivinicoltura della Sardegna di seguito riportate: Girò di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Mandrolisai, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso –Sennori, Nasco di Cagliari e Vernaccia di Oristano;
- 0.30 ettari per aziende i cui vigneti da ristrutturare hanno pendenza superiore al 25% o con altitudine media di 500 metri con esclusione degli altipiani, o sono terrazzati.;
- 0,30 ettari per aziende che intendono ristrutturare vigneti localizzati nelle isole minori ( Isola si San Pietro e Sant'Antioco);
- 0.30 ettari per aziende che intendono impiantare vigneti costituiti per l'85% per cento dalle varietà Arvesiniaudu B. o Albaranzeuli N. e B. finalizzati alla produzione di vini IGT.

## 1.8 AZIONI PREVISTE

### A) riconversione varietale:

- Estirpazione e reimpianto di vigneti sullo stesso appezzamento o su altro con o sesti d'impianto o forme d'allevamento diversi dalla situazione originaria e l'impiego di varietà ritenute di maggiore pregio enologico o commerciale.
- Reimpianto con diritti in portafoglio o reimpianto anticipato con l'impiego di varietà ritenute di maggiore pregio enologico o commerciale.
- Sovrainnesto, da prevedere per i vigneti caratterizzati da vitigni non idonei ad ottenere le tipologie di prodotto richieste dal mercato, ma che siano ben strutturati, ossia con sesto d'impianto e con forme di allevamento idonee alla produzione di vini di qualità.

### B) ristrutturazione:

- Estirpazione e reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
- Estirpazione e reimpianto di vigneto nella stessa particella con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
- Reimpianto con diritti in portafoglio o reimpianto anticipato nella stessa particella con modifiche al sistema di coltivazione della vite.

### C) Miglioramento delle tecniche di gestione:

- adeguamento delle forme di allevamento dei vigneti (età inferiore ai 15 anni), e/o la sostituzione delle strutture di sostegno impiegando tipologie di materiali che garantiscano una maggiore durata e una più razionale meccanizzazione.

### B+C) Sovrainnesto e miglioramento delle tecniche di gestione:

- adeguamento delle forme di allevamento dei vigneti (età inferiore ai 15 anni), e/o la sostituzione delle strutture di sostegno impiegando tipologie di materiali che garantiscano una maggiore durata e una più razionale meccanizzazione.

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere A) e B) attraverso il reimpianto lo stesso viene effettuato:

- estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto;
- utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso.

**1.9 ETA' MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO:**

- 12 ANNI

**1.10 PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE:**

- Entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato effettuato il pagamento dell'anticipazione.

**1.11 PRIORITA' RICONOSCIUTE:**

<b>Priorità</b>	<b>Punteggio</b>
Imprenditori soci di Organizzazioni di Produttori del settore vitivinicolo (OP)	10
Ripristino vigneti in seguito ad eventi calamitosi	10
Imprenditori soci di Cooperative di produzione e soci di Cantine Sociali	7
Giovani imprenditori (o rappresentanti legali) con età minore di 40 anni	6
Imprenditori soci di Consorzi di Tutela	4
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)	10
Vigneti coltivati in superfici con pendenza superiore al 25%;	5
Vigneti coltivati in una superficie con altitudine media di 500 metri con esclusione degli altipiani;	
Vigneti coltivati in superfici terrazzate;	
Vigneti coltivati nelle piccole isole (es. Isola di S. Antioco) per salvaguardare il mantenimento della viticoltura eroica;	
Richiesta di ristrutturazione e riconversione di superficie superiore ai 5 ettari	6
Richiesta di ristrutturazione e riconversione di superficie tra i 2 e i 5 ettari	5
Soggetti che richiedono l'impianto di vigneti per la produzione di vini a denominazione di origine considerati produzioni di nicchia e altamente caratterizzanti la vitivinicoltura della Sardegna	3
Vigneti condotti con il metodo dell'agricoltura biologica e della produzione integrata	2

A parità di punteggio privilegiare i richiedenti più giovani:

- sì

## **2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:**

### **2.1 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI:**

- 50 %

### **2.2 % DI INDENNIZZO PER LE PERDITE DI REDDITO:**

- FINO AL 100%

### **DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI REDDITO:**

La perdita di reddito è quantificata tenendo conto dei prezzi di riferimento delle uve, forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della resa media regionale delle uve, calcolata da AGEA, dedotta dalle dichiarazioni di raccolta delle uve degli ultimi 3 anni. I costi medi sono stati ricavati dalla rete contabile Rica-Rea (ultimi 3 anni disponibili).

L'indennizzo per le perdite di reddito sarà corrisposto fino a un massimo di:

- **Euro** 2.000 Euro ad ettaro

### **2.3 IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO:**

- 8.600 €/ettaro

### **2.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO:**

- forfettario

### **2.6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO:**

- anticipato
- a collaudo

### **2.7 AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO:**

120%